****

**COMUNE DI VALDINA**

***Città Metropolitana di Messina***

**Regolamento per la rateizzazione delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del**

[*Articolo 1 – Ambito di applicazione e soggetto responsabile 3*](#_Toc470081826)

[*Articolo 2 – Criteri generali 3*](#_Toc470081827)

[*Articolo 3 – Contenuto, modalità e termini di presentazione istanza 3*](#_Toc470081828)

[*Articolo 4 – Provvedimenti conseguenti all’istanza 4*](#_Toc470081829)

[*Articolo 5– Modalità di rateizzazione 4*](#_Toc470081830)

[*Articolo 6- Interessi*](#_Toc470081831) *4*

[*Articolo 7 –Disposizioni finali ed entrata in vigore*](#_Toc470081832) *5*

**Articolo 1 – *Ambito di applicazione e soggetto responsabile***

1.Il presente regolamento, disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria.

2. La rateizzazione può essere concessa per gli importi che derivano dai seguenti atti:

- Avvisi o solleciti di pagamento regolarmente notificati relativi ad entrate extratributarie;

- Ingiunzioni fiscali di cui al R.D. n. 639/1910 o analoghi strumenti previsti da norme di legge;

- avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie.

3. La ripartizione in rate sarà concessa a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito;

4. L’adozione di tutti i provvedimenti concernenti le rateizzazioni è di competenza del responsabile dell’Area Economico Finanziaria. In caso di affidamento a terzi della gestione dell’entrata, l’adozione dei provvedimenti è di competenza del responsabile individuato dalla società affidataria;

**Articolo 2 – *Criteri generali***

1. In presenza di una richiesta di rateizzazione definita dal presente regolamento, il responsabile di cui all’art.1, comma 4, comunica, entro quindici giorni dalla ricezione, al richiedente il piano di rateizzazione, ovvero il diniego di ammissione al piano;
2. La richiesta può essere autorizzata limitatamente ai debiti di importo superiore ad €. 200,00 per le persone fisiche o di €. 600,00 per gli operatori economici, in forma di ditta individuale o di persona giuridica

**Articolo 3 – *Contenuto, modalità e termini di presentazione dell’istanza***

1. Il contribuente presenta apposita richiesta di rateizzazione, in carta libera, al Responsabile di cui all’art. 1, comma 4, con modalità idonea a comprovarne la ricezione, allegando copia del documento di identità;

2. La richiesta deve essere presentata non oltre il termine previsto per l’impugnazione dell’avviso o dell’ingiunzione di pagamento

3. L’istanza deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) generalità e codice fiscale del soggetto che la sottoscrive;

b) estremi dei provvedimenti da cui scaturisce il debito complessivo;

c) la durata del piano rateale nei limiti di cui al successivo art. 5;

d) indirizzo di posta elettronica certificata, ove il contribuente ne sia in possesso;

**Articolo 4 – *Provvedimenti conseguenti all’istanza***

1. La comunicazione di conclusione dell’istruttoria sulla richiesta di rateizzazione indica, in caso di insussistenza di motivi ostativi, l’importo rateizzato, il numero delle rate e le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento;

2. Per le comunicazioni verrà utilizzata, preferibilmente, la posta elettronica certificata. In mancanza di PEC i costi delle comunicazioni saranno a carico del richiedente;.

3. La presentazione delle istanze di rateizzazione e il relativo accoglimento non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l’intera obbligazione, né può sospendere in alcun modo i termini di impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito;

**Articolo 5 – *Modalità di rateizzazione***

1. Il piano di rateizzazione viene determinato sulla base dell’importo totale degli atti ammessi alla rateizzazione, comprensivi di oneri e spese e sarà a rate costanti di uguale importo;

2. E’ possibile chiedere la rateizzazione contemporanea di più atti e l’importo da considerare per la soglia di accesso al beneficio sarà dato dalla somma degli importi;

3. La durata del piano non può eccedere i dodici mesi e l’ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad €. 50,00;

4. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio e l’intero importo sarà avviato a riscossione coattiva e riscuotibile in un’unica soluzione non potendo essere oggetto di ulteriore rateizzazione;

5. La rateizzazione non è concedibile qualora il richiedente risulti essere inadempiente a precedenti rateizzazioni;

**Articolo 6 – *Interessi***

1. Alle somme rateizzate verrà applicato il tasso di interesse legale su base giornaliera vigente alla data di presentazione della domanda;
2. Gli interessi saranno calcolati dall’inizio del piano fino alla scadenza dell’ultima rata e saranno corrisposti unitamente alla rata dovuta

**Articolo 7 – *Disposizioni finali ed entrata in vigore***

1. Sono abrogate eventuali disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano rateizzazione, ad eccezione di quelle previste per fattispecie specifiche o disciplinate in conformità a fonte legislativa primaria;
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle normative vigenti in materia di Entrate degli Enti Locali;
3. Il presente Regolamento, sarà pubblicato sul sito internet di questo Comune e tenuto a disposizione degli utenti che vorranno prenderne visione;
4. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica alle istanze pervenute da quella data